

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88)

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 "Norme in materia di zone a rischio, di episodi acuti, di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33" e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
- b) gestore: il gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e, fino alla sua attuazione, l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione;
- c) AE: l'abitante equivalente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. E' da considerare corrispondente ad 1 AE come disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno, facendo riferimento al valore più alto;
- d) AATO: l'autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla l.r. 81/1995;
- e) SIRA: sistema informativo regionale ambientale della Toscana, di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

Art. 3

Attività di controllo degli scarichi.

1. Le province, i comuni e le AATO, nella sede del Comitato provinciale di cui all'articolo 17 della l. r. 66/95, definiscono, d'intesa con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'articolo 9 della l. r. 64/2001.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità, i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo di cui all'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2001, n. 858. Le determinazioni dalla Provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il soggetto gestore.

4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia agli enti competenti al controllo e alla Giunta regionale.

Art. 4

Collaborazione tra amministrazioni e sistema informativo.

1. I comuni sono tenuti a:

- a) fornire, a richiesta delle amministrazioni provinciali e delle AATO, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso, per la definizione tempestiva ed efficace per il rinnovo delle autorizzazioni;
- b) provvedere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, a comunicare alle province ed alle AATO gli elenchi relativi alle autorizzazioni di competenza di queste ultime, ivi comprese quelle rilasciate anche in forma tacita. Detti elenchi devono essere redatti su supporto informatico ed essere compatibili con le prescrizioni definite dall'ARPAT nell'ambito del progetto del SIRA.

2. Entro il 31 dicembre 2003 presso le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono rese disponibili, a cura dell'ARPAT, le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza.

3. Le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono tenute a trasmettere alla Regione Toscana le informazioni, in loro possesso, richieste in attuazione, secondo le modalità di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 18 settembre 2002 n. 198, di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo.

Capo II - Rilascio nuove autorizzazioni

Art. 5

Oneri di autorizzazione e istruttori

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4, della l. r. 64/2001, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere i 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed i 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono le autorità che autorizzano lo scarico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT fissate dalla Giunta regionale in relazione al tipo di recettore e di acque reflue rispettivamente ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera a), 9, comma 2, lettera b) e 10, comma 1, lettera d).

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente il costo complessivo degli accertamenti eventualmente necessari al rilascio dell'autorizzazione a conguaglio ed integrazione delle somme indicate al comma 2.

6. L'istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche di cui al capo V, disgiunta dalla domanda di autorizzazione allo scarico, è comunque soggetta al pagamento dei soli oneri istruttori di cui al presente articolo, nel limite massimo di 50 euro.

Art. 6

Ricezione e trasmissione delle domande.

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

- a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della l. r. 64/2001;
- b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO ai sensi dell'articolo 10.

2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata allo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n.59), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande.

1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e resa disponibile presso i loro uffici e sui siti internet, gli uffici comunali, gli sportelli unici di cui al d.p.r. 447/1998 e quelli dei gestori. Detta modulistica dovrà soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal SIRA e con le sue banche dati.

2. Alla domanda è allegata la ricevuta del pagamento previsto dall'articolo 5, comma 1.

3. Il richiedente è tenuto a presentare la domanda nel rispetto delle modalità stabilite dall'ente autorizzante, a pena di irricevibilità.

Art. 8

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue ed industriali.

1. Ciascuna provincia definisce con proprio atto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l. r. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1 della l. r. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 la provincia provvede:

- a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo per le autorizzazioni, con la funzione di individuare gli accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione dei loro esiti ed alla determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 3;
- b) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 66/1995, anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);
- c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 9

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.

1. Il comune con proprio atto definisce, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l. r. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, comma 2, della l. r. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 il comune provvede:

- a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l. r. n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai cento AE;
- b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialità superiore a cento AE;
- c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 10

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali.

1. L'AATO con riferimento al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l. r. 64/2001:

- a) si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. r. 64/2001, della collaborazione del gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e degli altri gestori se presenti e, per le prime autorizzazioni allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 66/1995;
- b) trasmette all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate;
- c) definisce le modalità relative al periodico controllo a campione sugli allacci alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche anche al fine di verificare il permanere della sussistenza delle condizioni per l'allaccio nei termini previsti dall'articolo 12;
- d) comunica al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11

Prescrizioni regionali.

1. Le province, i comuni e le AATO in tutte le autorizzazioni di cui alla l. r. 64/2001 inseriscono le seguenti prescrizioni:

- a) obbligo di notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- b) obbligo, negli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei cento AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni o in alternativa di una autocertificazione annuale dei prelievi, mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate;
- c) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;
- d) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico con conservazione biennale delle registrazioni e di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:

- a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
- b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

Capo III

Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

Art. 12

Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue.

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue devono essere rinnovate nei termini previsti dal decreto legislativo, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata nelle forme e con le modalità definite dagli articoli 6 e 7.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le stesse procedure istruttorie di cui al capo II.
4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente:
 - a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate;
 - b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;
 - c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Art. 13

Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura.

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate o in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o rilasciate in base a quanto disposto dall'articolo 9, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Capo IV

Norme relative all'autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione

Art. 14

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione e di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura.

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.
2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, all'atto della prima autorizzazione provvisoria, determina:
 - a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
 - b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
 - c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
 - d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l. r. 64/2001.
4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata:
 - a) dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella disciplina dei cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività);
 - b) dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o dal gestore dello stesso.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:

- a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
- b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.

7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila AE incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Art. 15

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura.

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'AATO, sentiti i gestori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.

2. L'autorizzazione provvisoria definisce:

- a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- c) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l. r. 64/2001.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.

Art. 16

Presentazione della domanda e procedura di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Capo V

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Art. 17

Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche

1. Le acque reflue scaricate dagli insediamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni di cui all'allegato 1.

Capo VI

TRATTAMENTI APPROPRIATI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, DEL D. LGS. 152/99

Art. 18
Campo di applicazione

1. I trattamenti depurativi disciplinati al presente capo, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

- a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque dolci ed in acque di transizione;
- b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque marino costiere.

Art. 19
Disposizioni generali

1. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione nel caso di scarico sul suolo.

2. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le prescrizioni di cui al comma 4, nonché al punto 1 e 2 dell'allegato 2 al presente regolamento (Trattamenti appropriati).

3. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a servizio di insediamenti o agglomerati con carico inquinante minore od uguale a cento AE sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) essere progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della delibera del 4/2/1977, del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- b) il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4. L'ente che autorizza lo scarico, individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 della l. r. 64/2001, definisce nel provvedimento di autorizzazione:

- a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto;
- b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e, se richiesta dalla tipologia d'impianto, di estrazione dei fanghi, e che consente l'identificazione della ditta esecutrice;

5. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE, dalla documentazione di cui al comma 4, lettera b) deve risultare la verifica, almeno semestrale, da parte di personale qualificato, delle condizioni di corretto funzionamento. Per gli impianti scaricanti in acque destinate alla balneazione un controllo deve essere effettuato prima dell'inizio della stagione balneare e l'altro nel corso della stessa.

6. Gli impianti, o parti di essi, esistenti a piede di utenza se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza possono essere considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'art. 20, comma 2.

Art. 20
Caratteristiche degli impianti per i trattamenti appropriati

1. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati in vista dei seguenti obiettivi:

- a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
- b) assicurare che l'impianto sopporti variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
- c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
- d) definire soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo degli impianti a piede di utenza già esistenti, se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza;
- e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato, anche garantendo le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

2. Sono ritenuti appropriati i trattamenti depurativi elencati alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento.

Capo VII -

Disposizioni finali

Art. 21

Modalità di versamento al bilancio regionale.

1. Gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative incassano i relativi proventi e li riversano al bilancio regionale ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di interventi di prevenzione e risanamento dei corpi idrici ai sensi dell'articolo 7 della l. r. 64/2001 tramite versamenti al tesoriere regionale con cadenza semestrale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla Giunta regionale dall'articolo 7 della l. r. 64/2001, gli enti competenti inviano alla Regione Toscana l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate nel periodo di riferimento, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione.

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Gli impianti di cui all'articolo 19, comma 3, non conformi alle prescrizioni del comma 3 stesso sono adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli impianti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 3 sono adeguati entro il 31 dicembre 2005 alle disposizioni di cui al presente capo solo nel caso sia dimostrato che compromettono il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione.

2. Gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, esistenti ed a servizio di insediamenti od agglomerati con carico inquinante superiore a cento AE, sono adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2005, salvo diversa disposizione prevista dai piani di tutela di cui all'articolo 44 del decreto legislativo.

Art. 23

Abrogazione del regolamento n. 28/R/2002

1. Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta 24 luglio 2002, n. 28/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88"), è abrogato.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

ALLEGATO 1

ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

a) Le attività incluse nella tabella 1 colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente semprechè rispettino integralmente le condizioni poste nelle colonne C) e D). I limiti in abitanti equivalenti (AE) sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta. L'Autorità competente può motivatamente abbassare i limiti di cui alle colonne C) e D) in relazione alle condizioni del sistema di collettamento e depurazione e/o del recettore finale.

b) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità di A.T.O.

TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche

N°.	Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 28 comma 7 lettera e) del D. Lgs 152/99.		
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti se lo scarico avviene in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti se lo scarico avviene fuori dalla pubblica fognatura
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche .		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 28 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del D.Lgs 152/99)		(1g)
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento		(1g)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività' dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a) (1b) Carico minore od uguale a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) (1h) Carico minore od uguale a 50 AE
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, eccetera diversi dalle attività di cui alla riga 3	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a - 50 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a - 50 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, te e caffè	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
11	Produzione di vino da uve (diversi dalle attività di cui alla riga 3) e di altre bevande fermentate e non distillate	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) - Carico minore od uguale a 50 AE
12	Grandi magazzini	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE
13	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, diversi dai precedenti, in esercizi specializzati, o meno, anche con annesso laboratorio di produzione	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE
14	Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi,	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE
15	Case di riposo (senza cure mediche)		Carico minore od uguale a 100 AE
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		Carico minore od uguale a 100 AE
17	Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione		Carico minore od uguale a 100 AE
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico minore od uguale a 100 AE
19	Asili nido, Istruzione primaria (materna ed elementare) e secondaria di primo grado (media)		Carico minore od uguale a 100 AE
20	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti tecnici e professionali - Istruzione universitaria	1 (c)	(1c) Carico minore od uguale a 100 AE
21	Studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	1 (c)	(1c) Carico minore od uguale a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili		Carico minore od uguale a 100 AE
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		Carico minore od uguale a 100 AE
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d) Carico minore od uguale a 100 AE
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		Carico minore od uguale a 100 AE
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)	(1e), (1f)
27	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(1e), (1f)	(1e), (1f)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti .	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE

NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D DELLA TABELLA 1.

1. Il rispetto delle presenti condizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

a) limite sul livello dei solidi sospesi da determinare a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;

- b) *presenza di un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;*
- c) *reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue, - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;*
- d) *senza lo scarico di sostanze solventi;*
- e) *limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante da determinare a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore;*
- f) *prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;*
- g) *in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un'impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;*
- h) *deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.*

2. *L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna c).*

TRATTAMENTI APPROPRIATI

- 1) I trattamenti elencati nella tabella 1 sono da ritenersi i trattamenti appropriati, di cui all'art.18 del presente regolamento, semprechè rispondano alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 dello stesso e sia garantito il perfetto stato di funzionamento e manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.
- 2) Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nella tabella 2 del presente allegato, rimanendo comunque confermate anche per questo impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

TABELLA N. 1 - Tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati

RECETTORE SCARICO	SUOLO (b)			ACQUE SUPERFICIALI INTERNE						ACQUE MARINO COSTIERE	
	normale	con falda vulne- rabile	normale	normali	di buona od elevata qualità	normali	di buona od elevata qualità	normali	di buona od elevata qualità	normali	sensibili
DIMENSIONI DELL'INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO (c)	≤100 AE		> 100 AE	≤100 AE		100<AE≤500		500<AE≤2000		≤10.000 AE	
TIPOLOGIA D'IMPIANTO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita)	X	X									
Fossa Imhoff + filtro a sabbia + subirrigazione (anche fitoassistita) Letto ad evapotraspirazione completa		X									
Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata + subirrigazione (anche fitoassistita) (a)			X								
Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio				X							
Fossa settica + trincea drenante				X							
Fossa settica + fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)		X		X		X		X	X		
Fossa settica con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)				X	X	X		X	X		
Fossa settica + stagno (a)				X		X		X	X		
Stagni in serie				X		X		X	X		
Stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface) (a)				X		X		X	X		
Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS) (a)					X		X	X	X		
Fossa tricamerale + fitodepurazione combinata + Filtro a sabbia (a)							X	X	X		
Stagno anaerobico + fitodepurazione combinata (a)					X		X	X	X		
Fossa settica + filtro a sabbia intermittente					X	X					
Fossa tricamerale + stagno (a)						X					
Fossa settica o Imhoff + filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi						X		X		X	
Fossa settica + impianti ad areazione prolungata								X		X	
Trattamento primario + impianto ANOX-OX			X						X		X
Impianto SBR (sequence batch reactor)			X						X		
Chiariflocculazione								X	X		
Impianto biologico + fitodepurazione			X						X		X
Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione (a)											X
Impianto a cicli alternati spaziali o temporali			X						X	X	X

NOTE ALLA TABELLA 1.

- (a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi e' da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;
- (b) i trattamenti appropriati non si applicano allo scarico sul suolo, tuttavia le indicazioni delle colonne A), B), C) costituiscono un utile riferimento di buona norma tecnica per il trattamento di acque reflue domestiche prima dello scarico sul suolo da parte di insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art. 27, comma 4, del D.Lgs 152/99), fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs 152/99. Si fa inoltre presente che, ai fini della determinazione dei massimi volumi scaricabili, restano comunque vincolanti le capacità di assorbimento del terreno definite da apposita valutazione geopedologica.